



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"Filippo Re Capriata"

LICATA

Ist. Tec. Economico- Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali

**Ist. Prof. - settore servizi per: l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera accoglienza turistica/ enogastronomia/
servizi di sala e di vendita**

Centro territoriale Permanente E.D.A. - Corso serale "Sirio" - sede CTRH

Via Campobello 92027 Licata

C.F.: 81000810846 telefono (0922) Presidenza 891158; Centralino 891227 – fax 893363

www.recapriata.it - e-mail: agis013006@istruzione.it f.recapriata@pec.it

REGOLAMENTO

DEL

COLLEGIO DOCENTI

Art. 1 – Composizione

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattica – educativa – formativa.

La legge 53/03 sancisce che *“il principio educativo della scuola è dato dalla centralità del soggetto che apprende, con le sue individualità e con la rete delle relazioni che lo legano alla famiglia e ai diversi ambiti sociali, regionali ed etnici. E' la persona che apprende, la persona nella sua identità, con i suoi ritmi e le sue peculiarità, ciò a cui la scuola deve sempre guardare per farsi capace, di portarla il più vicino possibile alla piena acquisizione delle competenze in uscita dal primo ciclo, di base, come dal secondo ciclo”*.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di classe e del Consiglio di Istituto che è l'organo di indirizzo.

Ai sensi della normativa vigente, in particolare il D. L.vo n°297 del 16 Aprile 1994, il Collegio dei Docenti:

- a) elabora il POF tenuto conto degli eventuali indirizzi del Consiglio di Istituto;
- b) delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante e nel rispetto del diritto di apprendimento dell'allievo;
- c) formula proposte, nel rispetto delle sue prerogative, al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, per l'utilizzo ottimale degli spazi didattici, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività didattiche, formula criteri e griglie omogenee di valutazione per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo, alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i consigli di classe e i gruppi disciplinari;
- f) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e i progetti didattici;
- g) promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto;
- h) decide la possibilità di iscrivere per la terza volta uno studente alla stessa classe e formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e programma le iniziative per il loro inserimento;
- i) identifica e attribuisce le Funzioni Strumentali al P.O.F.;
- j) elegge i docenti che faranno parte del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;
- k) approva, anche su proposta dei Consigli di classe, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno e delibera i criteri per l'assegnazione del credito scolastico;
- l) ratifica i regolamenti dei laboratori e ne richiede e vota le eventuali modifiche;
- m) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- n) propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- o) approva il piano annuale delle attività;
- p) approva la riduzione oraria delle lezioni per motivi didattici e/o altri;
- q) approva le attività alternative all'ora di insegnamento di Religione cattolica;
- r) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri.

Art. 3 - Attribuzioni della Presidenza

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in sua assenza in ordine: dal 1° collaboratore, dal 2° collaboratore, dal docente più anziano nel ruolo, dal docente anagraficamente più anziano.

In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- b) convoca e presiede il Collegio;
- c) accerta il numero legale dei presenti e, qualora tale numero non sia raggiunto, ne fa atto verbale ed il Collegio si ritiene convocato per il prossimo giorno non prefestivo e non festivo alla stessa ora;
- d) apre la seduta;
- e) riconosce il diritto di intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola qualora tale intervento risulti lesivo della dignità dei componenti il Collegio o non rispetti il regolamento del Collegio stesso;
- f) garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- g) garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni legislative;
- h) chiude la discussione allorchè ritiene essere stata esauriente;
- i) fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- j) affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un docente collaboratore;
- k) designa i relatori degli argomenti proposti all'o.d.g., qualora si rendano necessari;
- l) attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- m) autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Collegio.

Art. 4 – Convocazione

- a) il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano delle attività proposto dal Dirigente scolastico e votato dal Collegio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;
- b) il Dirigente scolastico convoca il Collegio dei docenti con circolare e con preavviso di almeno cinque giorni ed in caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore e la convocazione può essere fatta da chi legalmente sostituisce il Dirigente scolastico nel caso di sua assenza o impedimento;
- c) il Collegio dei docenti può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ed in tal caso la richiesta va evasa entro dieci giorni dalla data di ricezione;
- d) l'avviso di convocazione deve indicare l'o.d.g. con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e la durata prevista in ore;
- e) la seduta è valida in presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 5 - Ordine del giorno

- a) al primo punto l'o.d.g. deve prevedere la "Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente" e all'ultimo punto la voce "Varie ed eventuali";
- b) il Dirigente scolastico, può inserire ulteriori punti aggiuntivi all'o.d.g. del Collegio precedentemente convocato, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno 24 ore e motivandone la necessità e l'urgenza;
- c) l'inversione dell'ordine dei punti all'o.d.g. deve essere proposta e messa a votazione all'inizio della seduta e approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti (50% + 1);

- d) ogni insegnante può chiedere, nei cinque giorni intercorrenti tra la convocazione e l'effettuazione della seduta, l'inserimento di nuovi punti all'o.d.g., con richiesta scritta e firmata da almeno un quinto degli aventi diritto. In tal caso il Dirigente scolastico inserisce i punti richiesti e ne dà comunicazione al Collegio;
- e) all'inizio della seduta l'o.d.g. può essere integrato da ogni componente se le integrazioni vengono accolte da almeno i due terzi dei presenti;
- f) tutto il materiale informativo relativo all'o.d.g. sarà messo a disposizione dei docenti, dal Dirigente scolastico, con almeno cinque giorni di anticipo;
- g) al termine di ogni seduta possono essere proposti argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

Art. 6 – Svolgimento e condotta delle sedute

La presenza dei docenti alla seduta del Collegio viene accertata mediante appello nominale o firma da apporre su apposito foglio.

Il Presidente dichiara aperta la seduta dopo aver accertata la presenza del numero legale (50% + 1 dei componenti).

Entro trenta minuti dall'ora fissata, in mancanza del numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

In ogni momento della seduta, ogni componente del Collegio può richiedere, al Presidente, la verifica del numero legale e qualora ne accerti la mancanza il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di dieci minuti, su richiesta del Presidente o da almeno il 10% dei docenti.

Tale richiesta va approvata dal Collegio. Sono ammesse nella stessa seduta complessivamente non più di due sospensioni, con il limite di una sola per argomento. Nella approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Presidente. I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche su uno specifico punto.

Sugli argomenti compresi all'o.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta e il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni.

Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'o.d.g..

La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'o.d.g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa.

Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'o.d.g. per un tempo non superiore a due minuti.

Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione dopo che, su ogni argomento, hanno parlato tutti docenti che ne hanno fatto richiesta.

Art. 7 – Mozioni

- a. ciascun componente del collegio può presentare mozioni d'ordine o mozioni deliberative su ogni singolo punto all'o.d.g.;
- b. il presentatore della mozione ha diritto ad un breve intervento illustrativo (max 5 minuti);
- c. per le mozioni d'ordine sono consentiti solo due interventi, uno a favore e uno contro della durata massima di 5 minuti ciascuno e al termine si procede alla votazione palese;
- d. per le mozioni deliberative si procede alla votazione al termine della discussione sull'argomento.

Art. 8 - Votazioni e deliberazioni

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. Essa diviene immediatamente esecutiva e vincola tutti i docenti a partecipare alla sua attuazione secondo le modalità previste, fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge.

Le deliberazioni del Collegio, salvo i casi per i quali le disposizioni di legge e del presente regolamento prescrivano diversamente, sono adottate su testo scritto a maggioranza assoluta (50 % + 1) dei voti validamente espressi; non sono considerati tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

Nel caso in cui vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunge la maggioranza assoluta (50 % + 1 dei presenti), si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate.

Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le proposte di delibera, in ordine di presentazione, devono essere sottoposte a votazione che avviene, di norma, per alzata di mano nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti.

Su richiesta di almeno il 10% dei membri del Collegio presenti si procede alla votazione per appello nominale.

La votazione avviene a scrutinio segreto quando si tratta di deliberare su questioni concernenti persone o nei casi in cui almeno il 50% + 1 dei componenti il Collegio lo richieda.

In tal caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti, di cui uno come presidente e due scrutatori.

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, su proposte contrapposte, in caso di parità si riapre la discussione per non più di 15 minuti e quindi si procede ad una nuova votazione ed in caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.

I temi o i quesiti posti in relazione al punto "Varie ed eventuali" non sono, di norma, oggetto di deliberazioni; tuttavia il Collegio può decidere di deliberare se tale proposta è accolta all'unanimità.

Art. 9 - Revoca deliberazioni precedenti

E' facoltà del Collegio, a maggioranza assoluta, modificare o revocare deliberazioni esecutive adottate in precedenza.

Art. 10 - Dipartimenti e Commissioni

Il Collegio dei Docenti, può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati compiti di indagine e di analisi per il raggiungimento di obiettivi specifici e per la realizzazione di servizi prefissati dal POF. Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza del Collegio. Le commissioni sono costituite, di norma, da un numero massimo di tre docenti, nominati dal Collegio dei Docenti, sulla base di autocandidatura, competenze specifiche ed esperienze pregresse in attività dello stesso tipo, con rotazione dell'incarico. Ciascuna commissione nomina al proprio interno un referente. Le commissioni hanno i seguenti compiti:

- raccogliere il materiale relativo alle proprie competenze e tenerlo a disposizione dei docenti;
- analizzare periodicamente la situazione del proprio settore e mettere a disposizione i risultati di tali analisi con congruo anticipo, perché il Collegio possa prendere le proprie decisioni sulla base di dati ed esperienze;

- fare proposte al Collegio dei Docenti in ordine alla ottimizzazione dell'efficacia del proprio settore;
- essere esecutrici, ferme restando le competenze del Presidente e degli altri organismi della scuola, dei mandati del Collegio;
- riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.

Il Collegio, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione da parte della Commissione.

Il Collegio dei Docenti può articolarsi in Dipartimenti, formati da docenti della stessa disciplina o di un'area disciplinare, i quali agiscono come organi di gestione didattica ed in particolare:

- coordinano la programmazione delle attività delle discipline affini;
- definiscono gli obiettivi didattici e le metodologie di lavoro delle singole discipline;
- individuano gli obiettivi minimi da raggiungere per conseguire una valutazione sufficiente;
- concordano la struttura ed il contenuto delle prove di verifica, ove possibile, da somministrare in classi parallele, nonché criteri e griglie di valutazione delle stesse;
- formulano proposte, al Collegio, sull'adozione dei libri di testo e l'acquisto di sussidi didattici.

Art. 11 – Verbalizzazione

Il verbale delle riunioni del Collegio è trascritto su apposito registro a pagine numerate, timbrate e firmate dal presidente; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene approvato dal collegio nella stessa seduta oppure in quella immediatamente successiva.

In sede di approvazione sono possibili integrazioni da parte dei singoli componenti con l'approvazione del Collegio.

E' facoltà dei componenti del Collegio far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali ed allegare mozioni in forma scritta.

Art. 12 - Modifiche del Regolamento e norme finali

- 1 Il presente Regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei Docenti ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato e/o integrato;
2. eventuali proposte di modifica e/o integrazioni al presente Regolamento sono possibili previa approvazione da parte dei due terzi dei componenti presenti;
3. il presente Regolamento è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito; è cura del Dirigente Scolastico favorirne la diffusione;
4. il rispetto del suddetto Regolamento è atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei Docenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del / /

